

CONTRATTO PER I SERVIZI DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI
MATERIALI A BASE CELLULOSICA DERIVANTI DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA PORTA A PORTA NEL COMUNE DI

* * * * *

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge e da registrarsi in caso d'uso

il dr., nato a il, in qualità di rappresentante legale con sede
in , il quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto della società che
rappresenta, avente la partita IVA e d'ora innanzi denominata "**Società**"

e

il dr., nato a il, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del
Comune di, il quale dichiara di agire, nel presente atto, in nome e per conto del
Comune che rappresenta, avente partita IVA e d'ora innanzi denominato "**Contraente**"

premesso che

- la **Società** è proprietaria nel Comune di, di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- la **Società** è titolare di autorizzazione all'esercizio n. con scadenza rilasciata da e che esercita le attività presso l'impianto suindicato;
- i suddetti titoli autorizzativi enunciano puntualmente le tipologie merceologiche (C.E.R.) cui l'attività dell'impianto può fare riferimento;
- le frazioni di rifiuti urbani differenziati raccolti dal **Contraente** sono identificabili con i C.E.R. riportati nella succitata autorizzazione;
- il **Contraente** è produttore di frazioni di rifiuti urbani con codice C.E.R. 150101 e 200101, provenienti dai servizi di raccolta differenziata espletati nel territorio comunale di propria competenza;
- la **Società** ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare, in nome e per conto del **Contraente**, i servizi di cui all'art.2 sui rifiuti urbani conferiti con codice C.E.R. 150101 e 200101.

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - (Oggetto del Contratto)

Il **Contraente** incarica la **Società** della fornitura dei servizi di cui all'art.2 sui rifiuti urbani conferiti con codice C.E.R. 150101 e 200101 e, in particolare, la messa a disposizione di **Comieco** di MPS di tipologia 1.02.00. e/o 1.05.00 conforme alla norma UNI EN 643:2014.

Articolo 3 - (Servizi e obblighi da rendersi da parte della Società)

- 1. attività di recupero conformi a quanto previsto dall'All. 1, suballegato 1, punto 1.1.3. del DM 5 febbraio 1998 per la produzione di materie prime secondarie (mps) per l'industria cartaria conformi alle specifiche tecniche di cui al punto 1.1.4. del predetto All. 1 al dm 5 febbraio 1998.***

Resta inteso che ogni eventuale modificazione delle norme tecniche vigenti si intende automaticamente recepita dal presente contratto.

Le predette attività devono essere svolte nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle autorizzazioni rilasciate all'impianto;

- 2. messa a disposizione di materiale lavorato come 1.02.00 e/o 1.05.00, conforme alla norma UNI EN 643:2014 nel rispetto delle quantità previsionali di cui alla convenzione in essere con Comieco, tenuto conto delle lavorazioni effettuate per proprio conto dal convenzionato (es. prepulizia; lavorazione della raccolta multi materiale, separazione dell'imballaggio dalla raccolta congiunta);***
- 3. selezione e pressatura in balle nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;***
- 4. etichettatura di ogni singola balla da cui risultino le seguenti informazioni:***
 - ragione sociale della piattaforma;*
 - classificazione del materiale;*
 - convenzione e bacino;*
 - data di preparazione della balla;*
 - nel caso di materiale aggiudicato all'asta, numero di lotto qualora le informazioni di cui sopra non fossero sufficienti all'identificazione univoca del lotto stesso;*
- 5. attività di deposito delle mps nell'attesa dell'avvio a riciclo con capacità di stiva minima di 150 presse per un periodo di almeno 7 giorni;***

6. *attività di gestione delle frazioni estranee risultanti dall'attività di selezione ai fini dell'avvio delle stesse a recupero o smaltimento nei limiti previsti dalla prima fascia di qualità;*
7. *predisposizione della documentazione per il trasporto con indicazione delle seguenti informazioni:*
 - *ragione sociale della piattaforma;*
 - *classificazione del materiale;*
 - *convenzione e bacino;*
 - *nel caso di materiale aggiudicato all'asta, numero di lotto qualora le informazioni di cui sopra non fossero sufficienti all'identificazione univoca del lotto stesso;*
8. *caricamento su bilico di un carico completo con un minimo di 24 t su incarico del destinatario per il riciclo individuato da Comieco;*
9. *comunicazione giornaliera tramite invio a Comieco dei dati dei ddt relativi alle consegne al destinatario per il riciclo individuato da Comieco, con posticipo massimo di 5 gg. lavorativi;*
10. *predisposizione e invio a Comieco e al Destinatario per il riciclo individuato da Comieco entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, di un riepilogo delle quantità ricevute e consegnate il mese precedente, unitamente, ove richiesto da Comieco, a copia dei documenti di trasporto.*

La Piattaforma tiene indenne il Comune da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalle attività sopra indicate. In particolare la Piattaforma è responsabile della piena conformità delle materie prime secondarie alle specifiche previste dalla normativa vigente per la tipologia di macero dichiarata nei documenti di accompagnamento della merce.

Articolo 4 - (Obblighi e responsabilità da parte del Contraente)

Con la stipula del presente contratto il **Contraente** si obbliga a corrispondere il costo dei servizi effettuati dalla **Società** di cui al precedente art.2 con le modalità ed in base ai prezzi stabiliti secondo i successivi art.4 e 5, rispettando altresì le condizioni di seguito indicate:

- Il **Contraente** provvederà a sua cura e spese a conferire i rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata di carta e cartone.
- Il **Contraente** garantisce che saranno conferiti esclusivamente i prodotti derivanti dalla raccolta differenziata di cui all'Art.1 del presente contratto, come individuati dalle normative vigenti;

- Ogni carico derivante dalla raccolta differenziata e conferito in impianto dovrà essere accompagnato dal FIR “Formulario di identificazione rifiuto” (DM 01/04/98 n.145 e s.m.i.);
- I veicoli del Gestore che esegue la gestione integrata dei rifiuti nel territorio Comunale del **Contraente** circoleranno dentro il perimetro dell’impianto della **Società** a proprio rischio e pericolo e risponderanno degli eventuali danni causati a persone e/o cose. Tale attività dovrà essere attuata garantendo l’assoluta rispondenza alle norme contenute nel DPR 27/04/1955 n. 547, nel D.lgs. 19/03/1956 n. 303, nel DPR 07/01/1956 n. 164, nella Legge 01/03/1968 n.186, nel D.lgs. 15/18/1991 n. 277, nel D.lgs. 19/09/1994 n. 626, nonché nelle successive modifiche ed integrazioni intervenute. La rispondenza alle suddette norme e a tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere l’attività in oggetto sicura di tutti gli aspetti ed in ogni momento;
- Il Gestore che effettua la gestione integrata dei rifiuti nel territorio Comunale del **Contraente** dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modello predisposto dalla **Società** per attestare di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell’ambito delle aree di competenza dell’impianto nelle quali è prevista l’attività della **Società** stessa e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all’attività di che nello stesso si svolge.

Articolo 5 - (Corrispettivi)

A titolo di corrispettivo per l’esecuzione dei suddetti servizi aggiuntivi, il **Contraente** corrisponderà alla **Società**, per la fornitura di ogni ton. di MPS di tipologia 1.02.00. e/o 1.05.00 conforme alla norma UNI EN 643:2014 consegnato a **Comieco**:

Provenienza del rifiuto: Raccolta congiunta di imballaggi in carta e cartone e frazioni merceologiche similari (CER 200101)

<i>MPS prodotto</i>	<i>Frazioni estranee fino al 3% in peso</i>	<i>Frazioni estranee superiori al 3% fino al 10% in peso</i>	<i>Frazioni estranee superiori al 10% in peso</i>
MPS di tipologia 1.02.00 conforme alla norma UNI EN 643:2014	27 € per ogni ton. accettata dal recuperatore finale indicato da Comieco	27 € + € per la selezione eccedente il 3%, per ogni ton. accettata dal recuperatore finale indicato da Comieco	27 € + € per la selezione eccedente il 3%, per ogni ton. accettata dal recuperatore finale indicato da Comieco
	 € per ogni ton. di frazione estranea portata in discarica, dietro presentazione di relativo € per ogni ton. di frazione estranea portata in discarica, dietro presentazione di relativo

		formulario	formulario
--	--	------------	------------

Le parti convengono nel riconoscere i suddetti importi onnicomprensivi, ovvero inclusivi anche di ogni onere necessario alla movimentazione, di tenuta della contabilità di carico e scarico.

Tutti i prezzi sopra esposti sono da intendersi al netto di IVA.

Resta inteso tra le parti che i prezzi sopra esposti potranno essere assoggettati a rettifica, su richiesta di una delle parti, in caso di modifica delle condizioni generali tecnico-economiche rivenienti dai periodici aggiornamenti degli Accordi Quadro (Nazionale e/o Regionale) ANCI-CONAI e della relativa Convenzione e allegato tecnico Comieco.

Articolo 6 - (Termini di pagamento)

I corrispettivi per i servizi di cui all'articolo 2 resi dalla **Società** sui rifiuti con codice CER 150101 e 200101 conferiti presso il proprio impianto di selezione volti alla produzione di MPS di tipologia 1.02.00 e 1.05.00 conformi alla norma UNI EN 643:2014 conferiti a Comieco nel mese precedente, così come risulteranno dai DDT accettati dal Riciclatore finale indicato da Comieco, verranno corrisposti alla **Società** con cadenza mensile, ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura a mezzo bonifico bancario intestato a: P. IVA

Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'applicazione degli interessi moratori ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 231 /02.

Articolo 7 - (Spese Contrattuali)

Sono a carico della **Società**, senza diritto di rivalsa, le spese conseguenti alla eventuale registrazione della presente convenzione ivi compresi gli oneri fiscali.

Articolo 8 - (Controlli di qualità)

I controlli di qualità saranno eseguiti con frequenza trimestrale ed in contraddittorio alla presenza dei delegati della **Società** e del **Contraente** e della **SRR Catania Area Metropolitana** presso lo stesso impianto di selezione.

I risultati saranno verbalizzati e sottoscritti da tutti i delegati.

Il corrispettivo stabilito sarà applicato per tutti i conferimenti effettuati a decorrere dal mese in cui si è eseguito il controllo di qualità.

Articolo 9 - (Durata)

Il presente contratto ha validità a decorrere dal e fino al L'affidamento dei servizi di cui sopra è da considerarsi temporaneo e potrà essere interrotto con un preavviso di 15 giorni, da entrambe le parti, da effettuarsi a mezzo Raccomandata A/R o PEC. Sarà rinnovabile, di comune intesa tra le parti, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore anno.

Articolo 10 - (Sospensione del servizio)

La **Società** ha la facoltà di sospendere il servizio oggetto del presente contratto nei seguenti casi :

1. Ritardi nei pagamenti rispetto ai termini di scadenza
2. Difformità dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata conferiti rispetto alle prescrizioni pattuite nel presente contratto.

Articolo 11 - (Clausola risolutiva espressa)

Il **Contraente** ha la facoltà di risolvere di diritto, senza formalità di sorta e necessità di messa in mora il presente contratto nei seguenti casi:

1. Revoca, sospensione o mancato rinnovo delle autorizzazioni di legge.
2. Documentata e reiterata difformità dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata conferito ai centri di conferimento autorizzati dai con orzi di filiera.

Articolo 12 - (Foro competente)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sarà demandata al Giudice Ordinario, fissandone sin d'ora la competenza in via esclusiva al Foro territoriale di Catania.

Articolo 13 - (Disposizioni finali)

Eventuali modifiche al presente Contratto ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa fra le parti.

Le parti dichiarano che quanto previsto dal Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo il Contratto il risultato di una negoziazione fra le parti con riferimento ad ogni singola clausola. Le parti si impegnano sin d'ora a rendere compatibile il presente accordo con eventuali future norme imperative di legge o con eventuali future prescrizioni delle Autorità competenti, utilizzando la massima diligenza e la buona fede.

Catania, li

Contraente

Società